

(N. 453)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**NELLA SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1949**

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, il Corpo degli agenti di custodia è stato inquadrato tra le forze armate dello Stato e quelle in servizio di Pubblica sicurezza, ottenendo altresì il riconoscimento del diritto (articolo 15) allo stesso trattamento economico usato ai carabinieri.

Allo scopo di attuare in concreto tale parità, è stato predisposto l'accluso disegno di legge inteso ad estendere agli agenti di custodia la concessione della razione viveri in natura o in contanti, della quale, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, già godono i carabinieri e gli appartenenti agli altri corpi di Polizia.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Con decorrenza 1° aprile 1949 agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

## Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-1949.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.